



*Il bilancio consolidato
di gruppo secondo
la normativa nazionale*

Riferimenti normativi

D. Lgs 127/1991 e successive modificazioni

→ Bilancio individuale e consolidato delle società non quotate

L'AREA DI CONSOLIDAMENTO

Obbligo di redazione (art. 25)

- Società di capitali che controllano direttamente o indirettamente un'impresa
- Enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale che controllano una società di capitali
- Società cooperative e mutue assicuratrici che controllano una società di capitali

Esoneri dall'obbligo di redazione (art. 25 e 27)

Esonero implicito:

- Imprese individuali
- Società di persone
- Associazioni e fondazioni

Esonero esplicito:

- Capogruppo di gruppi con modeste dimensioni
- *Sub-holding*

(segue ...)

➤ Capogruppo di gruppi con modeste dimensioni

La controllante è esonerata dall'obbligo di redazione se il gruppo non supera, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:

- Totale Attivo € 17.500.000 (da bilancio aggregato)
- Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 35.000.000 (b.a.)
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio 250

➤ Sub-holding

La *sub-holding* è esonerata dall'obbligo di redazione quando:

- Non ha titoli quotati in borsa
- La controllante è soggetta al diritto di uno Stato dell'UE
- La controllante è titolare di oltre il 95% delle sue azioni/quote, oppure la predisposizione del consolidato non è richiesta, almeno 6 mesi prima, da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale

L'inclusione nell'area di consolidamento (art. 26)

Sono incluse nell'area di consolidamento tutte le controllate, italiane ed estere.

Sono controllate le società nelle quali la controllante:

- Dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
- Dispone di un numero di voti sufficiente per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
- Esercita un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria per effetto di un contratto o di una clausola statutaria
- Controlla la maggioranza dei diritti di voto attraverso accordi con altri soci

L'esclusione dall'area di consolidamento (art. 28)

➤ Esclusione obbligatoria:

- Soppressa con D. Lgs 32/2007, obbligava ad escludere le imprese svolgenti attività dissimili tali da compromettere, in caso di consolidamento, la finalità informativa del bilancio consolidato

➤ Esclusioni facoltative:

- Inclusione irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta
- Effettivo esercizio del diritto di controllo soggetto a gravi e durature restrizioni
- Impossibilità di ottenere, in modo tempestivo e senza costi sproporzionati, le necessarie informazioni
- Azioni o quote della controllata possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione

IL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO

Le precondizioni al consolidamento (art. 30, 32, 34, 35)

➤ Uniformità della data di riferimento:

- Coincide con la data di chiusura del bilancio individuale della controllante, con possibilità di deroghe
- Necessità di predisporre bilanci annuali intermedi in caso di difformità

➤ Uniformità degli schemi di bilancio:

- Redatti ai sensi del D. Lgs 127/91, con opportune modifiche volte a favorire la chiarezza
- In caso di impiego di schemi difformi nei bilanci individuali, scelta del più idoneo a favorire la chiarezza

➤ Uniformità dei criteri di valutazione:

- Coincidono con i criteri di valutazione adottati dalla capogruppo nel proprio bilancio individuale, con possibilità di deroghe
- Eccezioni possibili se è favorita la rappresentazione veritiera e corretta oppure in caso di irrilevanza della modifica

➤ Uniformità della moneta di conto:

- Coincide con la moneta di conto del Paese in cui ha sede la capogruppo
- Impiego del metodo dei cambi correnti, ossia del cambio di fine esercizio per lo Stato patrimoniale e del cambio medio di periodo per il Conto economico
- Differenze di conversione imputate in una riserva di patrimonio netto

Il metodo e le differenze di consolidamento (art. 33)

Metodo integrale:

- Ripresa integrale dei valori di bilancio delle singole controllate
- Eliminazione delle partecipazioni contro la frazione di patrimonio netto
- Determinazione e trattamento dell'eventuale differenza di consolidamento
- Determinazione e iscrizione degli interessi di minoranza a fronte di partecipazioni non totalitarie

Il metodo e le differenze di consolidamento (art. 33)

Destinazione della differenza di consolidamento:

1. Imputazione, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento
2. L'eventuale residuo ...
 - Se negativo, è da iscriversi
 - Nella voce *Riserva di consolidamento*, se derivante da un “buon affare”
 - Nella voce *Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri*, se dovuto alla previsione di risultati economici sfavorevoli
 - Se positivo, è da iscriversi
 - Nella voce *Differenza da consolidamento*, se assume natura di avviamento
 - A detrazione della *Riserva di consolidamento*, fino a concorrenza della stessa, se derivante da un “cattivo affare”

Gli interessi di minoranza (art. 32)

- Capitale, riserve e reddito di ciascuna controllata di pertinenza di soggetti diversi dalla capogruppo
- Determinati dopo le rettifiche di consolidamento (eliminazione risultati intragruppo, modifica criteri di valutazione, ecc.)

Le operazioni intragruppo (art. 31)

- Sono previste le seguenti eliminazioni:
 - Partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e corrispondenti frazioni del Patrimonio netto
 - Crediti e debiti infragruppo, sia di funzionamento sia di finanziamento
 - Proventi e oneri derivanti da operazioni infragruppo
 - Utili e perdite derivanti da operazioni infragruppo e relative a valori compresi nel patrimonio